

**RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO CONGIUNTO COMUNI/ORDINI
PROFESSIONALI/REGIONE/STRUTTURA COMMISSARIALE/AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL
10/05/2017:**

Il diciassettesimo Tavolo Tecnico Congiunto Comuni/Ordini Professionali/Regione/Struttura Commissariale/Agenzia Regionale per la Ricostruzione si è svolto in data 10/05/2017 presso la sede della Regione Emilia-Romagna.

1) Approvazione del resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 29 marzo 2017

Con riferimento al primo punto dell'O. d. G. si è provveduto ad approvare, con alcune modifiche, il resoconto dell'incontro del 29/03/2017 per il quale erano state trasmesse all'Agenzia per la Ricostruzione alcune osservazioni da parte dell'Ordine degli Architetti di Modena, dall'Ordine degli Ingegneri e di ANCI-Emilia-Romagna.

2) Novità in tema di istruttorie su pratiche SFINGE

I rappresentanti di Invitalia illustrano un'importante modifica che interverrà all'interno del procedimento di istruttoria delle pratiche SFINGE ed in particolare in relazione al fatto che le richieste di integrazione potranno essere avanzate per una sola volta: dopo tale unica richiesta, gli istruttori delle pratiche SFINGE procederanno comunque valutando la domanda sulla base della documentazione in loro possesso.

3) Discussione in merito al punto 2 dell'O.d.G. "Verifica sull'utilizzo degli immobili dopo la fine lavori, in particolare con riferimento a quelli in zona agricola"

I rappresentanti dell'Agenzia Regionale mettono a conoscenza il Tavolo in merito alla tematica indicata al punto 2 dell'O.d.G. ed in particolare chiariscono che è stato attivato un percorso per la verifica sull'utilizzo dei fabbricati, in particolare quelli di tipo rurale, riparati e ripristinati con i contributi pubblici a seguito del sisma del 2012.

Alcuni Comuni stanno già attuando dei controlli in sito sui fabbricati rurali per i quali sono stati ultimati i lavori di ripristino post sisma e chiedono, in merito a tale attività di controllo, di essere supportati da una regolamentazione sul tema.

I professionisti evidenziano che, nella stesura di tale regolamento, dovranno essere tenuti ben presenti tutti gli elementi non trascurabili come, ad esempio, i piani colturali, la stagionalità sull'utilizzo di alcuni fabbricati, ecc...

I Comuni si rendono disponibili a fornire dei contributi utili per la costruzione della regolamentazione di cui sopra.

Il rappresentante del Settore Agricoltura della Regione ribadisce che, prima di attuare delle varianti, sia opportuno confrontarsi con il servizio regionale per evitare di incorrere in varianti non ammissibili che snaturino la funzionalità dell'edificio rispetto al progetto iniziale: tali varianti, infatti, comporterebbero il recupero del contributo.

Gli ordini professionali, relativamente al tema della verifica sull'utilizzo dei fabbricati rurali strumentali riparati con contributo pubblico invitano i comuni a segnalare agli stessi ordini i casi di ricostruzioni non conformi alle norme.

ANCI Emilia-Romagna segnala che potrebbe essere utile che il documento che regolerà la verifica dell'utilizzo dei fabbricati post intervento sia condiviso con tutti (Ordini professionali, Comuni, ANCI, ecc...) e auspica che possa essere diffuso, nella sua forma finale e definitiva, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi "misti" da svolgersi, come d'uso, in alcuni comuni delle aree terremotate.

4) Discussione in merito al punto 3 dell'O.d.G. "Problematiche relative alla definizione dei livelli operativi"

In merito alla tematica i rappresentanti degli ordini degli Ingegneri segnalano che molte pratiche MUDE, in particolare quelle relative ad edifici in centro storico, risultano bloccate.

Il rappresentante intervenuto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli chiarisce che la proposta della creazione di una commissione ad hoc per la valutazione dei livelli operativi non sia percorribile confermando la competenza del Comune nella valutazione del livello operativo dichiarato dal professionista.

Lo stesso prosegue richiamando i contenuti dell'ordinanza n. 119/2013 e smi la quale prevede infatti che, nei casi di vulnerabilità e stato di danno non riconducibili alle tabelle allegate alle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi per i quali risulta complessa la corretta determinazione del livello operativo da attribuire all'edificio, si possa chiedere al comune di sottoporre il progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008.

Si ribadisce inoltre che i Comuni sono invitati a chiedere, anche ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 27/2013 e s.m.i., qualora siano in difficoltà nella determinazione del livello operativo dell'edificio per l'istruttoria dei progetti di particolare complessità strutturale, supporto alle Strutture tecniche sismiche territorialmente competenti/Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

5) Aggiornamento in merito alla raccolta di quesiti afferenti ai temi "appalti", "legalità" e "regolarità contributiva" Help Desk MUDE OOPP

In merito alla raccolta i rappresentanti dell'Agenzia per la Ricostruzione hanno anticipato che è terminata la raccolta dei quesiti che sono stati resi anonimi e generali eliminando i dati sensibili eventualmente contenuti all'interno.

Il documento in bozza verrà trasmesso a tutti i rappresentanti del Tavolo Tecnico al fine di recepire eventuali osservazioni in merito.

6) Varie ed eventuali

a) Analisi del punto 1) del documento pervenuto da parte dei rappresentanti degli Ordini degli Architetti

Per quanto riguarda la problematica relativa alla segnalazione, nell'ambito di pratiche SFINGE, di casi di mancato pagamento del contributo integrativo ai professionisti, i rappresentanti di Invitalia portano a conoscenza di tutti i partecipanti al Tavolo che nella maggior parte delle domande di contributo i professionisti richiedono solo l'onorario professionale e non il contributo integrativo. I rappresentanti chiariscono che, comunque, l'importo non richiesto per errore può essere recuperato nei SAL successivi.

I rappresentanti degli ordini degli Architetti rendono noto che non era mai stato comunicato di dover fare espressa richiesta anche per il contributo integrativo in quanto ricompreso nella quota del 10% del compenso professionisti (si rimanda al protocollo specifico). Si chiede che il contributo integrativo possa essere riconosciuto sempre, senza ulteriori adempimenti da parte dei professionisti.

I rappresentanti di Invitalia chiedono di circostanziare in modo preciso la problematica in modo da poter individuare l'origine dell'incomprensione e, eventualmente, apportare le dovute correzioni alla modulistica.

b) Analisi del punto A) del documento pervenuto dal Collegio dei Geometri.

Per quanto concerne le pratiche MUDE, relativamente all'applicabilità della maggiorazione del 10% del costo convenzionale per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente, il capitolo 12.3.1 delle Linee Guida evidenzia che è necessaria la dichiarazione asseverata dal tecnico progettista circa *"i costi necessari per il conseguimento di tale riduzione che, insieme ai costi per le finiture interne e per gli altri impianti, sono contenuti entro il limite del 45% del costo totale dell'intervento."* Tale dichiarazione è volta a garantire che, nell'ambito del massimo rapporto finanziabile strutture/finiture, siano ricompresi anche i costi finalizzati al conseguimento degli interventi di efficientamento energetico.

Le Linee Guida allo stesso Cap.12.3.1 precisano ulteriormente che:

*"Nel caso di edifici classificati E0, E1 ed E2 con interventi di miglioramento sismico, e di edifici classificati E3 con interventi di adeguamento sismico, le spese relative all'intervento di efficientamento energetico realizzato per conseguire i livelli di prestazione energetica di cui dell'art. 3, comma 9, lettera b) dell'Ord. n. 86/2012 e smi e dell'art. 3, comma 7, lettera b) dell'Ord. n. 51/2012 e smi vengono computate come finiture e, pertanto, devono essere contenute nel limite del 45% del costo totale dell'intervento, **mentre la parte eccedente sarà esclusa dal contributo e a carico della proprietà.**"*

Alla luce di quanto riportato, pertanto, si ritiene che la corretta interpretazione delle Linee Guida sia quella per cui, qualora si prevedano interventi di efficientamento energetico da eseguirsi su edifici "ordinari" classificati con livello operativo E1 o E2 e, conseguentemente, si applichi la maggiorazione del 10% del costo convenzionale, i costi per le finiture interne e per gli altri impianti, dovranno essere contenuti entro il limite del 45% del costo totale dell'intervento ma qualora tale limite percentuale non fosse sufficiente, **i costi per le finiture eccedenti tale percentuale saranno esclusi dal contributo e a carico della proprietà senza tuttavia che venga persa l'applicazione della maggiorazione del 10% sul costo convenzionale.**

c) *Analisi del punto B) del documento pervenuto dal Collegio dei Geometri.*

L'articolo 1 comma 6 dell'ordinanza n. 14/2016 e smi (modificato dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 60/2016) specifica che:

"6. Nel caso in cui l'edificio sia composto anche da unità immobiliari di proprietà di imprese

agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Il termine di ultimazione dei lavori, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, è fissato al 28 febbraio 2018 ed entro tale data dovrà essere consegnata al Comune anche tutta la documentazione a consuntivo indicata nelle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Tale termine è valido anche nel caso in cui la suddetta unità immobiliare faccia parte di una UMI.”

Il termine per l'ultimazione dei lavori del 28 febbraio 2018 è da intendersi restrittivo rispetto alle scadenze per la fine lavori previste dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 per cui, qualora, per gli edifici specificati in ordinanza, il termine per l'ultimazione dei lavori dettato dall'articolo 7 dovesse essere successivo al 28 febbraio 2018, allora resta ferma e valida quest'ultima data per l'ultimazione dei lavori.

d) Analisi del punto C) del documento pervenuto dal Collegio dei Geometri.

Per quanto concerne la scadenza, per l'ultimazione dei lavori del 28/02/2018 per le pratiche del settore Agricoltura, il Collegio dei Geometri evidenzia che, anche per le pratiche SFINGE, ci potrebbero essere delle criticità.

Il settore Agricoltura della Regione chiarisce che, purtroppo, anche se il Decreto di concessione intervenisse in questi giorni, la scadenza per la fine lavori resterebbe comunque fissata al 28/02/2018.

Viene specificato anche che qualora, ad oggi, risulti scaduta la SCIA, questa possa essere ripresentata anche se il Decreto di concessione risultasse già emesso.

e) Analisi del punto D) del documento pervenuto dai rappresentanti dei Collegi dei Geometri.

La problematica riguarda le pratiche SFINGE nelle quali, spesso, il beneficiario della domanda persona fisica ha ottenuto un contributo che non è sufficiente per eseguire i lavori: viene chiesto pertanto se, per le opere non coperte da contributo (anche se ammesse), l'affittuario possa pagare le opere (in conto affitti e al posto del beneficiario) non all'impresa capofila, ma agli impiantisti affidando loro direttamente i lavori.

I rappresentanti del Settore Attività Produttive della Regione chiariscono che non è possibile riconoscere a contributo le fatture che non siano correttamente intestate al beneficiario della domanda.

f) Analisi delle criticità riportate al Tavolo da parte degli Ordini degli Ingegneri

La rappresentanza degli ordini degli Ingegneri evidenzia che, per quanto riguarda le pratiche SFINGE, i tempi di liquidazione dei SAL stanno rallentando: i rappresentanti di Invitalia, a tal proposito, si impegnano a presentare i dati relativi alle tempistiche al prossimo incontro del Tavolo Tecnico.

Relativamente al tema delle varianti oggetto del precedente incontro del Tavolo Tecnico, gli Ordini degli Ingegneri trasmetteranno ai propri iscritti le slides in tema di varianti che sono state inviate a tutti i partecipanti del Tavolo e già presentate a Mirandola lo scorso Aprile.

I professionisti segnalano che le domande di contributo MUDE in applicazione all'ordinanza n. 32/2014 e smi sono, al momento, tutte ferme.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione interviene chiarendo che l'ordinanza n. 32/2014 e smi sarà oggetto di revisione e modifica in particolar modo per verifiche sotto l'aspetto comunitario ed in relazione alle sovra compensazioni.

I professionisti evidenziano che vi sono alcune domande di UMI attivabili solo applicando l'ordinanza n. 32/2014 e smi mentre altre domande sembrerebbero tenute ferme dai Comuni al fine di adottare una linea comune. Il suggerimento che viene dato ai Comuni dai rappresentanti dell'Agenzia per la Ricostruzione è, al momento, quello di mettersi in contatto con l'Agenzia stessa al fine di ottenere un adeguato supporto dalla stessa.

In merito alla stessa tematica, si invitano inoltre i professionisti ad avanzare le osservazioni che ritengono di dover fare.

I professionisti chiedono infine se il foglio di calcolo in possesso dei comuni per le istruttorie delle domande MUDE possa essere fornito agli amministratori di condominio. I rappresentanti dell'Agenzia per la Ricostruzione chiariscono che il foglio di calcolo non può essere fornito agli amministratori poiché genera un file .xml da cui ha origine il CUP ministeriale: tale foglio di calcolo rimarrà uno strumento di supporto per i Comuni.

L'amministratore, infatti, in possesso di tutti i dati relativi alle unità immobiliari, può ripartire il contributo definendo le eventuali quote a carico della proprietà senza l'utilizzo del foglio di calcolo sulla base della vigente disciplina sui condomini.

Viene infine analizzata una segnalazione pervenuta dai rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri relativamente ad edifici contenenti unità immobiliari inagibili prima del sisma. I rappresentanti dell'Agenzia per la Ricostruzione si impegnano ad effettuare un approfondimento al fine di chiarire l'applicazione del Cap. 17.1 delle Linee Guida.

I rappresentanti degli ordini degli Architetti richiedono, infine, di attivare un confronto con il tavolo dei notai al fine di chiarire alcuni aspetti in tema di spese notarili, in particolare con riferimento all'ordinanza n. 33/2014 e smi.

I rappresentanti dell'Agenzia per la Ricostruzione si impegnano al fine di poter ottemperare alla richiesta qualora se ne ravveda la necessità.